

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE ALLA QUARANTENA ATTIVA PER I LAVORATORI AGRICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica Covid-19 del Trentino, che mostra una bassa prevalenza dell'endemia nella popolazione locale ma la presenza di alcuni focolai dovuti a soggetti esterni al nostro territorio, si ritiene che sia particolarmente importante e degno della massima attenzione porre in sorveglianza tutto il personale lavoratore che entri nel territorio della Provincia di Trento per motivi lavorativi da aree considerate a rischio e/o extra Schengen.

A questo riguardo, in considerazione del fatto che i lavori nel settore agro-forestale, svolti pertanto all'aperto, presentano sicuramente meno problematiche legate al contagio Covid -19 rispetto ai lavori indoor, si ritiene che sia di maggior sicurezza per la popolazione trentina attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, anche relativamente a soggetti provenienti da Romania e Bulgaria, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è sicuramente più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale.

Nella quarantena attiva i lavoratori sono posti sotto la sorveglianza e la responsabilità del datore di lavoro, che ne verifica e assicura l'isolamento rispetto al resto della popolazione e dei lavoratori.

Pertanto, per le imprese agricole che sono in grado di attrezzare, nell'azienda agricola o nelle immediate vicinanze della stessa, idonee strutture per l'accoglienza dei lavoratori con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si ritiene che i medesimi lavoratori possano svolgere attività lavorativa al servizio delle stesse, con le seguenti indicazioni, già in parte presenti nel protocollo "Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4:

- vengano previsti gruppi stabili operativi composti al massimo da 4 persone (gruppo stanza), anche relativamente all'alloggio, ai pasti, al trasporto e all'attività lavorativa, al fine di facilitare un eventuale contact tracing in caso di positività al Covid-19 ed evitare quindi l'isolamento fiduciario di tutti gli altri lavoratori con il relativo impatto sul ciclo produttivo;
- sia assicurato un alloggio idoneo nell'azienda o nelle immediate vicinanze della stessa, ove gli operatori possano domiciliare nel corso del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; in coerenza con il primo punto devono essere creati dei "gruppi stanza" al massimo di 4 persone;
- all'interno dell'azienda potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali container, roulotte, camper, tende o simili (senza essere considerati quali campeggi), destinati esclusivamente agli operatori agricoli provenienti dall'estero. Tali soluzioni abitative dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di corretta igiene personale, anche adeguati spazi ad uso al massimo di 4 persone (gruppo stanza), destinati al riposo e alla preparazione e consumazione dei pasti. Tutte le attività dovranno essere svolte isolatamente rispettando il distanziamento sociale, salvo il caso in cui i lavoratori soggetti a quarantena fiduciaria siano giunti assieme presso l'azienda datrice di lavoro, facendo parte di un medesimo nucleo familiare o avendo viaggiato assieme fin dal paese d'origine;
- se sono presenti, all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze dello stessa, altri immobili idonei, questi possono essere utilizzati dagli operatori agricoli quale sede del domicilio temporaneo per l'espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, previa acquisizione della disponibilità all'uso da parte dei proprietari. Anche l'eventuale uso degli spazi comuni (cucina etc.) dovrà avvenire in maniera scaglionata in modo da evitare le compresenze se non per il "gruppo stanza";

- il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, dovrà comunque avvenire nel massimo distanziamento sociale tra gli operatori agricoli che contemporaneamente svolgono l'attività nella medesima azienda agricola ed hanno quindi lo stesso domicilio temporaneo. E' comunque obbligatorio non mescolare lavoratori provenienti da EU/Schengen con quelli da altri paesi terzi assoggettati all'obbligo fiduciario;
- dovrà essere previsto un servizio continuo di approvvigionamento di viveri e bevande, nonché di quant'altro necessario. Questo servizio dovrà essere predisposto affidandosi ad operatori esterni non soggetti ad isolamento. Dovrà pertanto essere prevista una procedura per la consegna di tali merci, nei pressi del domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori agricoli, senza che vi sia contatto diretto tra operatori e chi effettua la consegna;
- il datore di lavoro, è responsabile della quarantena attiva dei suoi lavoratori e dovrà immediatamente comunicare all'Igiene Pubblica territorialmente competente un caso sospetto all'interno del gruppo dei suoi lavoratori;
- qualora altri lavoratori o il datore di lavoro intrattengano contatti stretti con operatori provenienti dall'estero ed in isolamento fiduciario attivo, dovranno a loro volta rispettare il periodo di isolamento.

Permangono infine i debiti informativi previsti dal DPCM 17 maggio 2020 e ss., in particolare relativamente alla comunicazione del luogo dove si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, secondo le modalità previste dal protocollo " Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4.